

Bulgaria

di **Bianca VELEVA** - avvocato in Sofia, versione italiana a cura di
Martina Longhi, dottore in giurisprudenza, stagista presso il Tribunale di Milano

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN BULGARIA

Informazioni generali

Popolazione: 7.245.677 abitanti (2014)

Capitale: Sofia

Paese membro dell'UE dal: 01.01.2007

Seggi al Parlamento europeo: n. 17 seggi

Valuta: Lev bulgaro (BGN)

PARTE GENERALE

A) FONTI

1) Classificazione delle fonti nel diritto bulgaro

Fonti di diritto internazionale ed europeo: fonti della legislazione europea, compreso il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania firmato a Lussemburgo il 24 aprile 2005; trattati di diritto internazionale.

Fonti di diritto nazionale: Costituzione della Repubblica di Bulgaria; Codici e leggi; legislazione secondaria: decreti, regolamenti, ordinanze e circolari. Altre fonti: sentenze della Corte costituzionale con le quali vengono dichiarate incostituzionali determinate previsioni legislative; consuetudine; principi generali di diritto e morali, ex aequo et bono, giurisprudenza.

II) Fonti di diritto interno concernenti la responsabilità extracontrattuale

Non è possibile compilare un elenco esaustivo delle fonti rientranti nel suddetto gruppo per la loro vastità.

Fonti *generali* riguardanti la responsabilità extracontrattuale sono la legge sulle obbligazioni e sui contratti, il codice penale, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale.

In Bulgaria, la disciplina generale dell'illecito civile è contenuta nella Legge sulle obbligazioni e sui contratti e si basa sulla tradizione romanistica dell'istituto di cui agli art. 1382 e ss. del *Code Civil francese* e degli **art. 2043 e ss. del Codice Civile italiano** del 1942.

Nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale si verifica un cambiamento della realtà oggettiva dei fatti, la quale non è voluta dalla vittima. L'interesse di quest'ultima, infatti, violato con il compimento dell'illecito, consiste nel mantenimento dello status quo e può perciò essere definito come interesse "*negativo*".

L'inosservanza dell'interesse negativo è generalmente connessa con la violazione del comune precetto di "*non causare danni a nessuno*" ("*neminem ledere*") da cui deriva la propria condotta colpevole. La suddetta responsabilità è disciplinata dalla previsione generale di cui all'art. 45, par. 1 della Legge sulle obbligazioni e sui contratti. Inoltre, l'ordinamento bulgaro riconosce casi specifici di illecito civile i quali sono disciplinati tanto dalla Legge sulle obbligazioni e sui contratti, tanto da leggi specifiche.

Per quanto attiene la normativa *speciale*, si può ricordare, per la valutazione medica della capacità lavorativa e le perizie forensi, l'Ordinanza per la valutazione medica, l'Ordinanza n. 2 del 29/06/2015 circa la "Registrazione, qualificazione e remunerazione dei periti tecnici"; l'Ordinanza n. 2 del 26/06/2011 sui "Termini e le procedure di conduzione delle valutazioni mediche, psichiatriche e psicologiche in ambito forense, inclusi i pagamenti per gli Istituti sanitari" e, per quanto attiene la normativa *speciale* riguardante gli incidenti stradali: la legge sulla circolazione stradale e il Regolamento per l'implementazione della legge sulla circolazione stradale.

B) PRINCIPI FONDAMENTALI

La funzione primaria della responsabilità extracontrattuale ha carattere compensatorio; perciò le conseguenze dannose dell'atto illegittimo sono strutturate in modo tale da costituire un onere per colui che ha provocato il danno.

La responsabilità extracontrattuale ha un'ulteriore funzione: di tipo preventivo. L'obbligo di risarcimento dei danni causati, colpisce psicologicamente il danneggiante e previene la commissione di illeciti civili.

Nell'ordinamento bulgaro, la responsabilità extracontrattuale non ha una funzione penale.

La responsabilità extracontrattuale è generalmente configurabile quando sussistono i cinque seguenti elementi:

- 1) La condotta
- 2) L'illiceità della condotta
- 3) Il danno
- 4) Il nesso causale tra l'illiceità della condotta ed il danno
- 5) La colpevolezza

E' peraltro possibile configurare la responsabilità extracontrattuale anche in assenza di uno dei suddetti elementi (così nell'ipotesi della responsabilità extracontrattuale senza colpa, etc).

PARTE SPECIALE

A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale)

In base alla definizione fornita dalla Legge sulla circolazione stradale, un incidente stradale è "qualunque evento causato da un veicolo in movimento che abbia prodotto un danno o la morte di una persona ovvero un danno ad un altro veicolo, ad una strada, a strutture stradali, a merci trasportate nonché altri danni materiali".

In caso di morte o danni personali causati a seguito di un incidente stradale, gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale presentano le caratteristiche specifiche seguenti:

- l'illiceità della condotta rappresenta una violazione delle regole stradali stipulate nella Legge sulla circolazione stradale e delle successive leggi per la sua implementazione;
- i danni sofferti risultanti dalle ferite corporee o culminate nella morte della persona sono la diretta ed immediata conseguenza dell'incidente stradale;
- sussiste il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente stradale ed i danni subiti.

La legge bulgara regola la responsabilità extracontrattuale sulla base del principio di “*integrale risarcimento del danno*”. Tutti i danni che si sono verificati, o si verificheranno, come diretta conseguenza dell'illecito sono soggetti a compensazione (art. 51 della Legge sulle obbligazioni e sui contratti).

La compensazione deve essere completa e ristabilire la situazione precedente il verificarsi dell'illecito. Essa può avvenire tramite pagamento monetario ovvero in natura. In Bulgaria tendenzialmente si preferisce il risarcimento monetario.

Entrambi i danni, **patrimoniale** (consistente nella perdita economica, “*damnum emergens*” e in un mancato guadagno “*lucrum cessans*”) e **non patrimoniale** (consistente nei dolori individuali: etici, mentali, psicologici, nelle sofferenze, etc) sono soggetti a risarcimento.

I danni futuri possono essere risarciti *una tantum* ovvero tramite rate regolari. I danni futuri sono risarcibili nel caso in cui essi siano conseguenza dell'illecito e rappresentino un naturale effetto dell'oggettivo processo dell'atto dannoso in sé; il loro verificarsi deve avere un alto grado di certezza.

Se la persona che ha subito il danno ha concorso alla realizzazione dello stesso, il risarcimento potrebbe essere ridotto.

Ogni richiesta (giudiziale) di risarcimento (una differenziazione deve essere effettuata non solo tra il danno patrimoniale e quello morale bensì anche tra i danni patrimoniali aventi origini e motivazioni diverse) rappresenta una pretesa risarcitoria dal punto di vista procedurale, la quale può essere riunita con eventuali altre richieste di risarcimento presentate nel relativo procedimento. L'importo dell'indennizzo per ciascuna tipologia di danno dipende dalla valutazione dei fatti rilevanti in causa.

Danni da inabilità temporanea e permanente: A seguito dell'illecito, è possibile che si verifichino a danno della vittima le seguenti condizioni: temporanea disabilità, temporanea ridotta capacità lavorativa, disabilità permanente e permanente ridotta capacità lavorativa (ovvero invalidità). Tali condizioni sono previste dalla legislazione bulgara sulle assicurazioni sociali e devono essere verificate dalle autorità competenti nella valutazione medica delle capacità lavorative.

E' necessario ricordare che si configura l'invalidità nei casi in cui la capacità lavorativa sia completamente o parzialmente perduta (per una percentuale pari o superiore al 50%) in modo permanente o comunque per un periodo di tempo continuato.

I) DANNI PATRIMONIALI

I danni patrimoniali sofferti dalla vittima devono essere risarciti nel rispetto del principio di *“compensazione del guadagno con il danno”* (*“compensatio lucri cum damno”*).

La vittima può rivendicare le seguenti tipologie di danni patrimoniali derivanti dall'illecito civile:

A) costi per cure mediche

questa tipologia di danni patrimoniali è rappresentata dai costi sostenuti per le cure mediche ed il superamento delle lesioni conseguenti il danno subito (tra cui i costi dei farmaci, dei materiali medici, della riabilitazione, della permanenza in clinica, il rispetto di un particolare regime alimentare, la necessità di assistenza infermieristica, ect.).

Quando la salute è irreversibilmente compromessa, il risarcimento per i danni subiti sarà dovuto per l'intero corso della vita. In questi casi, l'integrale risarcimento può essere determinato ed erogato periodicamente, finché sussistono le condizioni per il pagamento.

L'importo dell'indennizzo per i suddetti danni può essere determinato sulla base di documenti comprovanti il loro effettivo accadimento ed a seguito dell'accertamento della necessità dell'erogazione del risarcimento nonché del nesso di causalità tra i danni e l'illecito civile. Se necessario, possono essere richieste perizie contabili od economiche. Tali perizie sono necessarie altresì nei casi in cui il risarcimento deve essere concesso per danni futuri, mentre, generalmente, ai fini della determinazione dell'importo, il perito esprime le proprie

conclusioni in base al valore dei beni e dei servizi alla data della stesura della propria valutazione per il caso in questione. Dovranno inoltre essere tenuti in considerazione le condizioni economiche ed i processi di inflazione.

B) perdita di reddito

Redditi da attività lavorativa

Perdita della retribuzione da occupazione: nel caso in cui il lavoratore danneggiato abbia sofferto un danno patrimoniale per la perdita della propria remunerazione da impiego, dovrà essere calcolato l'importo che il danneggiato avrebbe ottenuto se non avesse subito il danno. La base per tale calcolo è la retribuzione del lavoro al momento in cui è intervenuto l'illecito, inclusi altresì tutti i redditi supplementari di natura permanente; nei casi di invalidità invece, dovranno essere presi in considerazione tutte le modificazioni della remunerazione dell'impiego intervenuti dalla data del danno a quella dell'invalidità. Nel rispetto del principio di “*compensazione del danno con i profitti*”, l'ammontare del risarcimento è determinato in base alla differenza tra la retribuzione lavorativa netta ed il beneficio per l'inabilità temporanea, ovvero la pensione di invalidità.

Quando la vittima si trovi in una situazione di definitiva e permanente ridotta capacità lavorativa che la rende incapace di lavorare in una posizione adatta a causa della sua condizione di salute, tale vittima subisce un danno patrimoniale solo nel caso in cui l'importo totale della pensione di invalidità ed il risarcimento ottenuto per l'impiego in cui è stato professionalmente riabilitato non coprono il totale della sua retribuzione di occupazione dal periodo precedente all'infortunio. Nel caso in cui alla parte lesa sia stato offerto di ricoprire un'altra posizione lavorativa adatta ma questa abbia rifiutato ovvero non abbia fatto sforzi affinché fosse possibile cominciare a lavorare nella suddetta posizione, dovrà essere tenuto in considerazione l'importo della retribuzione che il danneggiato avrebbe ricevuto se avesse lavorato.

Il risarcimento sarà dovuto anche ad un pensionato che continui comunque a lavorare anche a seguito del proprio ritiro lavorativo: in tali casi il risarcimento equivarrà al mancato guadagno aggiuntivo.

Perdita di altri redditi di natura permanente

Quando la parte offesa, oltre al proprio reddito lavorativo, possiede altri redditi di natura permanente questi potrà ottenere il risarcimento anche per essi in base alle procedure ordinarie.

I danni materiali possono consistere nella perdita di redditi attesi dall'esercizio della libera professione ovvero da attività artigianali non più praticabili a causa dell'illecito civile.

Una volta verificata la provenienza di tali redditi, senza interesse per il loro ammontare, il Tribunale dovrà determinare il compenso sulla base di un periodo di tempo più lungo, durante il quale- prima dell'illecito- la parte lesa li aveva ricevuti costantemente. Si tratta in quest'ultimo caso di remunerazioni che, generalmente, non sono ricevute ogni mese e che non hanno carattere permanente. Il Tribunale dovrà perciò utilizzare, quale base di determinazione del risarcimento, un importo medio mensile calcolato nel periodo di un anno o più prima del compimento dell'illecito, ai fini di esaminare le specifiche circostanze del caso.

C) Peggioramento delle condizioni

Nel caso in cui lo stato di salute della parte lesa si aggravi rispetto alla condizione in cui era stato determinato il risarcimento, tale soggetto sarà legittimato ad avanzare una nuova richiesta di risarcimento derivante dalla nuova situazione in cui versa a condizione che sia verificabile il nesso di causalità tra quest'ultima e la commissione dell'illecito. Non dovrà essere prevista o essere presa in considerazione dalla Corte, nella determinazione del risarcimento iniziale, un eventuale peggioramento della condizione di salute del danneggiato.

Al contrario nel caso in cui la capacità lavorativa della vittima dovesse migliorare, il danneggiante potrà richiedere una riduzione del risarcimento dovuto.

II) NON-MATERIAL DAMAGES

L'ammontare del risarcimento per i danni morali dovrà essere determinato “*ex aequo et bono*”. Tale brocardo, ai sensi dell'art. 52 della Legge sulle obbligazioni e sui contratti non è una formula astratta. Esso concerne la valutazione di diverse circostanze oggettivamente verificatesi che devono essere considerate dal Tribunale ai fini della determinazione del

risarcimento in ciascun caso specifico poiché quest'ultimo *non deve essere una fonte di arricchimento per la vittima*.

Tali circostanze oggettive possono consistere nella natura del pregiudizio, nelle modalità con cui è stato causato, nell'ulteriore aggravamento delle condizioni di salute, nelle sofferenze morali causate, etc.

Poiché la determinazione dell'importo del risarcimento per danni morali concerne la valutazione di particolari fatti della causa, un'unificazione dei modi di determinazione è impossibile. Per questa ragione, il legislatore non utilizza tecniche di definizione di risarcimento solamente di tipo monetario del dolore e delle sofferenze causate, bensì anche gli importi minimi e massimi, le percentuali, etc.

Nei casi di peggioramento, il risarcimento per danni morali dovrà essere determinato *ex aequo et bono* sulla base dei dolori e delle sofferenze risultanti dal solo aggravamento.

In caso di morte della vittima, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali viene ereditato.

In pendenza di una controversia, gli eredi della vittima, *per diritto di successione*, sono legittimati ad intervenire nel procedimento in sostituzione della persona deceduta con riferimento a tutte le richieste di risarcimento, incluse quelle per danni morali, per il periodo precedente l'apertura della successione. Il diritto di risarcimento per danni morali è una questione a sola discrezione della vittima e nel caso in cui non sia stata avanzata la richiesta in giudizio quando la vittima era ancora in vita, essa non potrà essere successivamente avanzata dagli eredi.

La perizia medico-legale

Nelle relazioni stragiudiziali tra la vittima ed il danneggiante è possibile che vengano predisposte delle perizie stragiudiziali, incluse quelle mediche, che siano assegnate ad uno specialista esperto scelto dal contraente.

Tuttavia, suddette valutazioni stragiudiziali non possono essere considerate quali mezzi di prova nel procedimento giudiziario poiché, per essere considerate come tali, le perizie dovrebbero essere svolte secondo le procedure previste dalle leggi procedurali dell'ordinamento.

Nelle ipotesi in cui si rendano necessarie competenze specifiche nella materia oggetto del procedimento al fine di chiarire alcune circostanze del caso, il giudice – ex officio ovvero su istanza di parte- può richiedere una perizia forense.

Il giudice decide della necessità di una perizia in base alla sua esclusiva discrezione fintantoché non sussistono ipotesi di obbligatorietà delle medesime; esse consistono, secondo il Codice di procedura penale, nelle ipotesi di dubbio sulla causa della morte ovvero sulla natura delle lesioni corporee etc. Nel momento in cui viene presa la suddetta decisione, il Tribunale deve prendere in considerazione l'obiettiva necessità di ottenere delucidazioni sulle circostanze rilevanti nei fatti di causa.

Il parere dell'esperto non sarà vincolante per la Corte ma dovrà comunque essere discusso insieme alle altre prove raccolte nel corso del procedimento.

Le perizie forensi devono essere assegnate ad esperti nei rispettivi ambiti di competenza.

Un elenco approvato da specialisti ammessi alle “valutazioni forensi” dovrà essere redatto per ciascun distretto giuridico della circoscrizione ovvero per ogni tribunale amministrativo oltre che per ogni Tribunale penale specializzato.

Le Corti supreme e gli Uffici dei procuratori, così come l'Ufficio nazionale di investigazione- se necessario- approveranno elenchi separati per le loro specifiche attività.

Il giudice dovrà selezionare il perito tra quelli approvati nella lista del proprio distretto giudiziaria. Se necessario, l'esperto potrà essere scelto dall'elenco di un distretto giudiziario differente ovvero da un ambito ancora diverso, quale un dipartimento o un'università in cui lavora la persona con le caratteristiche più consone e la maggiore specialità richiesta nel procedimenti in atto.

Le valutazioni forensi in ambito medico vengono condotte da esperti medici forensi in conformità con i requisiti legali rilevanti. Un perito medico forense può essere un dottore con una verificata specializzazione nella medicina forense ovvero altre specialità mediche, un dottore senza specialità che lavora presso un'unità dell'Ente Sanitario svolgendo attività medica forense o ancora un medico odontoiatra.

Le perizie mediche sono generalmente condotte sulla base dei dati ricavabili dai documenti medici rilasciati dalle autorità mediche competenti e sono presentate al perito insieme al

materiale probatorio, all'esame della vittima nonché sulla base delle verifiche della documentazione medica della predetta vittima disponibile nell'ospedale permanente.

I doveri principali dell'esperto medico che conduce la perizia forense nei casi in cui la morte o le lesioni fisiche della vittima sono state causate dall'illecito sono i seguenti:

- Valutazione medica forense di corpi umani o parti del corpo
- Chiarire quale sia la ragione del decesso; quando è intervenuta la morte; verificare se vi sia causalità tra le ferite corporee e la morte, etc.
- Valutazione medica forense delle lesioni corporee
- Valutare la tipologia e la natura delle lesioni e la loro localizzazione; chiarire la dinamica che ha causato le ferite; determinare la durata del danno all'integrità fisica della persona lesa ed il periodo di recupero della medesima, effettuare una previsione di stima della perdita della capacità lavorativa; chiarire se il decesso presenti delle relazioni con le lesioni, etc.

In particolare, i compiti principali assegnati all'esperto medico forense in caso di decesso o lesioni corporee a seguito di un incidente stradale includono altresì: la determinazione della tipologia e della localizzazione delle tracce stradali e dei danni agli indumenti della vittima nonché le lesioni ad essa causati; la valutazione della dinamica che ha causato i danni, della posizione della vittima e del veicolo, della tipologia e della specifica parte del veicolo che ha causato i danni, etc.

Nella maggior parte dei casi, i decessi ovvero le lesioni corporee causate da incidente stradale- specialmente nelle ipotesi in cui la vittima sia un pedone- comportano delle complesse valutazioni medico forensi ed i compiti ad essi assegnati sono i seguenti: la determinazione del luogo dell'impatto, della velocità del veicolo, della pericolosità della zona, della possibilità di prevenire l'urto, etc.

B) DANNO DA MORTE

LEGITTIMATI - L'ambito di persone legittimate a proporre una richiesta di risarcimento patrimoniale e morale derivante da un illecito, in quanto affini della vittima, è determinato dalla giurisprudenza.

In base all'indirizzo giurisprudenziale, tali soggetti sono legittimati solo in caso di decesso della vittima e non nell'ipotesi di lesioni corporee. Tuttavia, sono ammesse delle eccezioni

a questo proposito. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei parenti, non viene effettuata alcuna valutazione sulla loro qualità di eredi del de cuius- circa, ad esempio, le loro quote di eredità o il loro grado di parentela- bensì sulla misura dei danni patrimoniali e morali da essi subiti, con una visione complessiva di tutte le circostanze connesse con la loro necessità di mantenimento e loro capacità, rispettivamente come genitori, figli, coniuge o persona in una relazione di fatto con il deceduto simile a quelle descritte.

Nel caso in cui vi sia un nesso di causalità tra la morte della persona e la commissione dell'illecito civile, ma il decesso sia intervenuto successivamente, i familiari del defunto sono legittimati a richiedere il risarcimento patrimoniale e morale dalla data della scomparsa.

Il figlio unigenito non ancora nato si considera abbia subito danni patrimoniali e morali, sul piano personale, dalla morte del genitore conseguente ad un illecito; la sua legittimazione, perciò, sorge al momento della nascita.

DANNO PATRIMONIALE

I danni patrimoniali consistono nella privazione dei redditi futuri del de cuius il quale, in base alle disposizioni giuridiche, sarebbe stato obbligato -o abbia effettivamente- a mantenere con essi i suoi familiari. In questi casi, l'entità dei danni eguaglia i fondi necessari al mantenimento dei suddetti familiari: figli, genitori, fratelli ed altri parenti che non siano stati risarciti dalla pensione di reversibilità cui hanno diritto. Dovrà perciò essere calcolato l'importo di mantenimento spettante mensilmente ai beneficiari se l'illecito non fosse stato compiuto.

Quando un risarcimento di quest'ultima tipologia è richiesto dai minori, in accordo con la giurisprudenza, devono essere presi in considerazione eventuali redditi del defunto genitore, quando ancora in vita, per la proposta di determinazione del suo ammontare. Tale disposizione è codificata ex art. 142, par. 2 del Codice della Famiglia che prevede quanto segue: *“L'importo minimo di mantenimento di un bambino deve essere pari ad un quarto del minimo importo salariale”*. Il contributo del parente in vita al mantenimento del figlio dovrà essere inoltre parametrato a quello del genitore deceduto.

Spese funerarie - I danni patrimoniali sono costituiti altresì dai costi di trasporto dei resti del deceduto, del servizio funebre, della predisposizione della tomba, etc. In tali casi

l'ammontare del risarcimento per i danni patrimoniali dovrà essere valutato sulla base dei documenti che ne accertano l'effettivo sostenimento e ne verificano la causalità rispetto all'illecito.

NON-MATERIAL DAMAGES

Secondo la giurisprudenza, gli aventi diritto al risarcimento per danni morali a seguito dell'illecito che abbia danneggiato un loro affine sono

- i genitori,
- i figli
- il coniuge.

Figli adottivi e naturali sono trattati in modo equivalente.

I conviventi che non abbiano contratto matrimonio sono legittimati a richiedere il risarcimento se tale convivenza non presenta profili penali e non contraddice le regole morali; allo stesso modo hanno diritto al risarcimento coloro che siano stati cresciuti dalla vittima (ad esempio un bambino in famiglia non ancora adottato) o che l'abbiano cresciuta (come i patrigni o le matrigne).

Il risarcimento per danni morali deve essere determinato sulla base della valutazione dei fatti di causa e nel rispetto del principio "*ex aequo et bono*". L'età del soggetto deceduto, il suo status sociale e le rispettive relazioni con i soggetti richiedenti il risarcimento, sono elementi che devono essere presi in considerazione.

PRESCRIZIONE E ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE

A) PRESCRIZIONE

Il diritto al risarcimento derivante da un illecito civile si prescrive in un periodo di *cinque anni* a partire dalla individuazione del danneggiante.

B) ADR

Oggi giorno, l'arbitrato e la mediazione non sono modalità utilizzate frequentemente in Bulgaria per le dispute causate da illeciti civili. Le parti, in queste ipotesi, continuano a preferire i procedimenti giudiziari.

MEDIAZIONE - La mediazione ("*mediatio*") è una procedura stragiudiziale volontaria e confidenziale di risoluzione delle dispute in cui una parte terza- il mediatore- assiste le parti nel tentativo di pervenire ad un accordo. Mentre nei processi di mediazione tutte le controversie vengono risolte con il mutuo consenso delle parti, la tipologia di mediazione applicata in Bulgaria ha carattere *facilitativo*.

La procedura di mediazione ha inizio su iniziativa delle *parti in lite*, e ciascuna di esse è legittimata a proporre tale modalità. Suddetta procedura può inoltre essere avanzata *dal Tribunale o da un'altra autorità competente adita per la risoluzione della lite*.

Il mediatore comincerà la procedura a seguito dell'accettazione delle parti delle condizioni di pagamento del suo compenso. Generalmente viene applicata una tariffa oraria ma le parti possono accordarsi circa un'altra modalità di pagamento. Il mediatore non può determinare l'importo del proprio compenso ponendo condizioni o subordinandolo all'esito della risoluzione della controversia. Il costo delle prestazioni dei mediatori sono di solito equamente ripartiti tra le parti, ma è altresì consentito che una parte sostenga l'intero onere.

Durante la procedura di mediazione si svolgono uno o più incontri tra le parti.

I principali vantaggi della mediazione sono connessi perlopiù con la sua *speditezza*. Una disputa può essere risolta in un periodo compreso tra una e tre settimane, nell'ambito di

riunioni di una/tre ore, mentre la medesima controversia necessiterebbe anni di trattazione da parte di un Tribunale. Inoltre la mediazione è la modalità di risoluzione delle controversie più economica ed efficiente rispetto sia alle tipiche modalità giudiziali, sia all'arbitrato.

ARBITRATO: L'arbitrato è una modalità di risoluzione stragiudiziale della controversia in cui le parti convengono sull'affidamento di tale disputa ad un collegio arbitrale, parte terza ed indipendente. Una controversia concernente un illecito civile può essere soggetta alla giurisdizione arbitrale nei seguenti casi: nel caso in cui sussista una clausola di arbitrato sottoscritta, per determinate tipologie di dispute, dal danneggiante e dalla vittima e concernente la giurisdizione arbitrale del loro rapporto contrattuale. Generalmente, nelle ipotesi di illeciti civili non esiste un rapporto pre-esistente tra le parti e perciò una clausola arbitrale- come sopra descritta- viene difficilmente concordata. In aggiunta, un'ipotesi simile non sarebbe applicabile nei casi di incidente stradale.

In caso di partecipazione dell'imputato ad un procedimento arbitrale avviato e concernente un illecito civile, senza contestazione della giurisdizione arbitrale.

I procedimenti arbitrali sono più rapidi di quelli pendenti avanti al Tribunale, ed a ciò contribuisce la loro caratteristica di procedimenti in un unico grado (rispetto ai tre gradi di giudizio delle Corti). L'esame di una controversia e la determinazione di un indennizzo si risolvono tipicamente in un breve periodo di tempo. Inoltre, la tassa dell'arbitrato è tanto inferiore quanto è superiore il valore della controversia. La maggior parte delle Corti arbitrali adotta delle tariffe con tasse inferiori rispetto ai Tribunali.

La durata dei procedimenti arbitrali, così come le tasse, possono variare significativamente a seconda della specifica istituzione arbitrale cui è deferita la controversia.

Milano, 24.09.2015 – 30.04.2016

Bianca Veleva, avvocato in Sofia

versione italiana a cura di Martina Longhi, dottore in giurisprudenza


APPENDICE

Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge.


morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -

*importo liquidato per il **SOLO danno non patrimoniale ai congiunti indicati:***


morte di ragazzo di 15 anni

 ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17.

morte di uomo di 40 anni

 alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17.

morte di donna di 70 anni

 al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia.

BULGARIA

L'area delle persone legittimate al risarcimento è determinata dalla giurisprudenza. Si tratta di genitori, figli, coniuge e conviventi della vittima, le persone che mantengono la vittima o che sono da lei mantenute. I fratelli e le sorelle, inclusi i gemelli, non sono legittimati, salvo il caso della convivenza.

Come chiarito nello scritto, l'ammontare del risarcimento per il danno non patrimoniale in tutti i casi di responsabilità extracontrattuale, compresi incidenti stradali e negligenza medica, è determinato dai tribunali secondo equità. Quest'ultima è correlata all'esistenza di parecchie circostanze oggettive che considerano l'età del deceduto, il suo stato sociale, la relazione con le persone che chiedono il risarcimento, e così via.

Non ci sono tabelle, somme minime o massime o prefissate. Nella maggior parte dei casi il risarcimento ai figli del deceduto eccede quello dato al coniuge o ai genitori. Ad esempio, in alcuni casi di incidente stradale coperti da assicurazione, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un risarcimento di 50-60.000 € (100-120.000 lev) per i figli e circa 40-50.000 € (80-100.000 lev) per il coniuge. In ogni caso si tratta solo di esempi e ogni generalizzazione in

tema di determinazione del danno non patrimoniale in caso di morte, a prescindere dalla causa – incidente stradale o negligenza medica – sarebbe grossolana e fuorviante.

A cura di Bianca Veleva

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)